

Divorzio e separazione

Descrizione dell'attività

Cos'è:



All'ufficio comunale di stato civile si può ottenere ([Legge del 10/11/2014, n. 162](#) [1]):

- la separazione personale
- lo scioglimento del matrimonio civile
- la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso
- la modifica degli accordi di separazione e divorzio già stipulati.

È possibile recarsi nel Comune di attuale residenza o nel Comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione dell'atto di matrimonio.

Requisiti necessari per rivolgersi in Comune

Per rivolgersi in Comune devono ricorrere queste condizioni:

- l'accordo deve essere consensuale
- non devono esserci figli tra i coniugi:
 - minori
 - maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave
 - economicamente non autosufficienti
- l'accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale come, ad esempio, l'assegnazione della casa coniugale o la previsione della corresponsione, in unica soluzione dell'assegno periodico di divorzio (cd. liquidazione una tantum) in quanto si tratta di attribuzione patrimoniale (mobiliare o immobiliare). L'accordo può invece contenere l'obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia per la separazione (cd. assegno di mantenimento) sia per il divorzio (cd. assegno divorzile)
- per il divorzio deve essere trascorso il seguente periodo di tempo dalla separazione personale:
 - in caso di separazione giudiziale, almeno un anno dalla data di comparizione davanti

al presidente del Tribunale

- in caso di separazione consensuale, almeno sei mesi dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale o all'ufficiale di stato civile ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati ([Legge del 11/05/2015, n. 55](#) [2]).

Quando tra i coniugi ci sono figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, è possibile concludere gli accordi di separazione o divorzio davanti all'avvocato (articolo 6 del [Decreto Legge del 12/09/2014, n. 132](#) [3]).

Una volta ottenuto il nullaosta dal Procuratore della Repubblica (in caso di assenza di figli minori) o l'autorizzazione del Presidente del Tribunale (in caso di presenza di figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti), l'avvocato trasmette copia dell'accordo all'ufficio di stato civile del Comune di celebrazione del matrimonio per la trascrizione.

Restano di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria gli annullamenti dei matrimoni e le delibazioni di sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio religioso. Con l'annullamento si dichiara non valido un matrimonio fin dalla sua origine, mentre con il divorzio si scioglie un matrimonio valido.

Domande e comunicazioni

Documentazione necessaria alla presentazione dell'istanza.

Modulo: [Divorzio e separazione, richiesta di avvio del procedimento](#) [4]

Allegati: [Copia del documento d'identità](#) [5]

Informazioni sull'istanza

Iter del procedimento:

Per dare inizio alla pratica occorre compilare un modulo che consente all'ufficiale di stato civile di raccogliere tutta la documentazione necessaria, anche richiedendola agli interessati stessi, come per esempio la sentenza di separazione già conclusa davanti al giudice.

Gli interessati saranno quindi contattati per telefono o via mail per concordare la data in cui dovranno comparire congiuntamente davanti all'ufficiale di stato civile: qui firmeranno la dichiarazione con cui intendono separarsi o divorziare o modificare gli accordi già stipulati.

Una volta firmato l'accordo, l'ufficiale di stato civile fisserà insieme agli interessati un'ulteriore data, successiva di almeno 30 giorni, nella quale gli stessi dovranno nuovamente comparire congiuntamente per confermare la loro volontà. Dopo l'apposizione di questa seconda firma, i coniugi potranno considerarsi separati/divorziati.

La decorrenza della separazione/divorzio è la data in cui è stato firmato l'accordo iniziale.

Se uno dei due coniugi è assente nella data fissata per la conferma dell'accordo, tutta la procedura dovrà essere ripetuta e il primo accordo non avrà nessun valore.

[Normativa di riferimento](#) [6]

Source URL: <https://lombardia.master.globogis.eu/divorzio-e-separazione>

Links:

- [1] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2014-11-10%3B162>
- [2] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2015-05-11%3B55>
- [3] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legge%3A2014-09-12%3B132>
- [4] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/ricpubblseparaz>
- [5] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/DAE-CDI>
- [6] [http://www.indicenormativa.it/norme/procedimenti?procedimento=Divorzio%20e%20separazione
&istituzione_parents=1&istituzione=](http://www.indicenormativa.it/norme/procedimenti?procedimento=Divorzio%20e%20separazione&istituzione_parents=1&istituzione=)